

SIPEA Srl - Passirano (Brescia)

## **Decreto di asservimento**

DETERMINAZIONE N 938            IN DATA 17-06-2021

OGGETTO. Decreto di asservimento per pubblica utilità ai sensi dell'art. 22bis, 6° comma, D.P.R. 327/2001 a favore di "E-distribuzione spa". Repertorio n. 3162 del 17/6/2021. Atto esente da bollo ex art. 22 tabella allegato b del DPR 642/1972.

Il sottoscritto Arch. Graziano Patergnani codice fiscale PTRGZN60E21A059V, in qualità di Dirigente dell' Area Tecnica della Amministrazione Provinciale di Biella Via Q. Sella n. 12 – 13900 Biella, C.F. 90027160028

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1215 del 26 ottobre 2016 del Dirigente del Settore Tutela e Valorizzazione Ambiente e Agricoltura della Provincia di Biella, provvedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, è stato approvato il progetto denominato: "Impianto Idroelettrico in Rosazza" sul T. Chiobbia nei Comuni di Piedicavallo e Rosazza (BI)", ed è stata rilasciata la relativa Concessione al soggetto proponente, cioè la ditta "SIPEA" srl,
- con Determinazione Dirigenziale n. 587 del 15 maggio 2019 della Provincia di Biella, divenuta efficace in data 15 Maggio 2019, è stato stabilito di riapprovare il progetto definitivo dell' "Impianto Idroelettrico in Rosazza", sul T. Chiobbia, nei Comuni di Piedicavallo (BI) e Rosazza (BI),
- ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D. lgs. 387/03 e s.m.i. le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate con la procedura di Autorizzazione Unica, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e la suddetta determinazione dirigenziale costituisce quindi dichiarazione di pubblica utilità, ed imposizione di vincolo urbanistico preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 12 DPR 327/2001;
- l'elettrodotto di connessione alla rete è di proprietà del distributore di energia locale, individuato in e-distribuzione, beneficiario del presente decreto, società per la quale la proponente SIPEA srl ha ottenuto le necessarie autorizzazioni alla costruzione, facente questo parte delle opere connesse ed indispensabili all'esercizio dell'impianto idroelettrico;
- con provvedimenti della azienda delegata "SIPEA srl", determinazioni del 2 marzo 2020 e dell'8 febbraio 2021, è stata effettuata la quantificazione delle indennità totali di asservimento spettanti ai proprietari,
- la "SIPEA srl" ha provveduto a notificare le suddette determinazioni e ad offrire la indennità, a tutti i proprietari interessati, mediante le modalità di legge;
- a seguito della scadenza del termine di 30 giorni per l'accettazione, la "SIPEA srl" ha provveduto a liquidare le indennità ai proprietari accettanti, ed a effettuare i depositi presso la Cassa DDPP delle indennità spettanti ai proprietari che non avevano provveduto alla accettazione, il tutto come risulta dalle quietanze di deposito rilasciate dalla competente Cassa Depositi e Prestiti, Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino, comprovanti la avvenuta costituzione del deposito amministrativo a favore dei proprietari non accettanti, e dalle copie degli avvenuti versamenti ai proprietari accettanti, agli atti della Provincia.

Vista la richiesta di Sipea assunta agli atti al protocollo della Provincia n.12578 del 14/06/2021 di emanazione del presente provvedimento.

Visti gli artt. 20.14 e 26.11 DPR 327 /2001 risulta dunque possibile emettere il decreto disponente l'asservimento di tutti i terreni interessati, come identificati nel prospetto allegati sub A al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Rilevato che con le citate determinazioni del 2 marzo 2020 e dell'8 febbraio 2021 della "SIPEA srl", è stata determinata nella misura di euro 52,85 la totale indennità di asservimento per

elettrodotta, da assumersi quale valore dei terreni compresi nel presente atto.

Posto che in base al DPR 327 del 2001 articolo 3 comma 2

*Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. ..omissis*

CONSIDERATO che la dichiarazione di pubblica utilità, la conformità urbanistica dell'opera e la determinazione dell'indennità costituiscono le condizioni per poter espropriare, ai sensi dell'articolo 8 del DPR 327/2001;

VISTI:

Il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) così come modificato dal D. Lgs. n. 302 del 27.12.2002;

La L.R. 26 aprile 2000 n. 44 - art. 67.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore.

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 29/93.

#### DETERMINA

1) Di disporre ex articolo 22 bis comma 6 , art. 20 comma 14, art. 26 comma 11 ed art. 23 del DPR 327/2001, l'asservimento per pubblica utilità, a favore di "e-distribuzione SPA", con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma, codice fiscale 05779711000 e iscrizione Registro Imprese di Roma n. 922436, dei terreni siti in Comune di Rosazza, come identificati nell'elenco allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) Di stabilire che l'asservimento è così determinato:

a) di servitù di elettrodotta interrato per una fascia di larghezza di 4,00 m, permanente costituita da cavo interrato doppia terna Al 185 mmq, sui terreni descritti nell'elenco allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto. La servitù di cui al presente atto è inamovibile con inapplicabilità della facoltà di cui al 4° comma dell'art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

Le servitù costituite con il presente provvedimento hanno carattere perpetuo.

I proprietari dei suoli asserviti dalla servitù consentiranno al personale addetto alla manutenzione del cavo interrato il libero accesso, senza obbligo di preavviso, alla fascia di terreno interessata dall'asservimento ogniqualvolta sarà necessario, ed in particolare detti proprietari consentiranno l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e l'ispezione periodica.

3) I proprietari dei suoli asserviti si asterranno dal compimento di qualsiasi atto che ostacoli, diminuisca ovvero renda più gravoso l'esercizio della servitù. In particolare, entro le succitate fasce di rispetto, sarà fatto divieto ai proprietari del fondo di realizzare costruzioni di qualsiasi genere, fognature, canalizzazioni, ovvero condotte elettriche e tubazioni, nonché impiantare piantagioni di alto fusto, ed in generale di compiere qualunque atto o uso del suolo che possa interferire con la condotta e gli accessi. Saranno consentite in generale le coltivazioni erbacee e tutte le attività ed uso dei suoli che non interferiscano con l'esercizio della servitù iscritta col presente provvedimento.

4) Di notificare il presente decreto ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, e di dare comunicazione all'ufficio regionale competente alla tenuta degli atti delle procedure espropriative ai sensi dell'articolo 14 del DPR 327/2001.

5) Di inviare il presente decreto entro cinque giorni per la pubblicazione in estratto sulla GU o sul BUR, e di procedere senza indugio alla trascrizione e volturazione in catasto e nei libri censuari le cui spese sono a carico del proponente SIPEA srl.

6) di disporre che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sulla GU o sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione; avverso il presente decreto le ditte espropriate

potranno ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dello art. 140 lettera c) del RD 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso RD. Una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'articolo 25 comma 3 del DPR 327/2001.

7) Di attestare che, come riportato nella premessa, l'indennità asservimento per i terreni ricompresi nel presente decreto è stata quantificata nella misura di euro 52,85 (euro cinquantadueeottantacinquecentesimi); di conseguenza, il presente atto è soggetto a tassa di registro nella misura di euro mille in quanto l'importo del 9% (pari ad euro 4,76) sarebbe inferiore all'importo minimo di euro mille come previsto nella "Tariffa – Parte I – Atti soggetti a registrazione in termine fisso" di cui all' art. 1, commi 1 e 2 del D.P.R. 131/86, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell' art. 10, D.Lgs. 23/2011.

8) Di attestare che, in virtù del comma 3 del citato art. 1, del D.P.R. 131/86, come attualmente modificato, il presente atto è esente dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie ed è soggetto alla imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta cadauna; il tutto dunque per un totale globale di euro millecento da versare alla competente Agenzia delle Entrate di Biella.

9) di dare atto che in relazione ai terreni compresi nel presente atto, precedentemente al presente decreto di asservimento, sono stati emessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del DPR 327/2001 due decreti di occupazione d'urgenza, con cui è stata disposta a favore della "SIPEA srl" l'occupazione dei fondi oggetto del procedimento espropriativo. Detti decreti sono stati notificati ed eseguiti, mediante le operazioni di immissione in possesso, nelle date 27 Aprile 2020 e 10 marzo 2021. In tale circostanza si è provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 TU, a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati contestualmente al verbale di immissione in possesso, e pertanto l'esecuzione del presente decreto deve intendersi già avvenuta per effetto delle suddette immissioni in possesso già effettuata in sede di esecuzione della disposta occupazione d'urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 bis TU e dunque il presente decreto d'esproprio è valido ai sensi e per gli effetti degli articoli 23 comma 1 lett. h) e 24 del DPR 327/2001.

10) Di dare atto che:

- a tutti gli adempimenti di cui ai punti 4,5, provvederà "e-distribuzione srl";
- il presente atto é formato in tre esemplari originali, di cui il primo per la registrazione, il secondo per la trascrizione ed il terzo per il deposito agli atti della Provincia di Biella.
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dello art. 140 lettera c) del RD 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso RD.

**ALLEGATO A) ELENCO DEI PROPRIETARI E DELLE AREE ASSERVITE DALLA  
PROVINCIA DI BIELLA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA, IN COMUNE  
CENSUARIO DI ROSAZZA**

**SERVITÙ DI ELETTRODOTTO**

= N.C.T. Rosazza Foglio 3 particella n 727 (parte ex 332) prato di are 1,02 (are uno centiare due)  
Intestato a

ARDIZZONE Daniela nata a BIELLA il 27/01/1977 C.F. RDZDNL77A67A859F - proprietà 3/60

CAROLI Anna nata a BARI il 29/11/1948 CRLNNA48S69A662L - proprietà 3/60

ROSAZZA GIOIA DARIO nato a BIELLA il 11/11/1913 C.F. RSZDRA13S11A859R - proprietà 3/30

ROSAZZA GIOIA GUIDO nato a BIELLA il 01/06/1906 C.F. RSZGDU06H01A859V - proprietà

3/30

ROSAZZA GIOIA ITALO nato a BIELLA il 09/11/1911 C.F. RSZTLI11S09A859D - proprietà 3/30

ROSAZZA GIOIA ORESTE nato a BIELLA il 16/07/1909 C.F. RSZRST09L16A859Q - proprietà 3/30

ROSAZZA GIOIA PATRIZIA nata a BIELLA il 08/01/1953 C.F. RSZPRZ53A48A859A - proprietà 15/30

= N.C.T. Rosazza Foglio 3 particella n 334 bosco ceduo di are 0,68 (are zero centiare sessantotto)

= N.C.T. Rosazza Foglio 3 particella n 335 prato di are 1,10 (are uno centiare dieci)

Intestato a

PERALDO Emilia nata a TORINO il 07/05/1940 C.F. PRLMLE40E47L219R - proprietà 1/1

= N.C.T. Rosazza Foglio 3 particella n 333 bosco ceduo di are 3,40 (are tre centiare quaranta)

Intestato a

PERALDO MARIA GRAZIA nata a VERCELLI (VC) il 11/02/1935 C.F. PRLMGR35B51L750P - proprietà 1000/1000

= N.C.T. Rosazza Foglio 3 particella n 338 bosco ceduo di are 3,30 (are tre centiare trenta)

Intestato a

ROSAZZA MINGHET CRISTINA nata a TORINO (TO) il 29/04/1978 C.F. RSZCST78D69L219X - proprietà 500/1000

SARASSO MARIA CATERINA nata a PRAROLO (VC) il 27/07/1947 C.F. SRSMCT47L67G985M - proprietà 500/1000

= N.C.T. Rosazza Foglio 3 particella n 340 bosco ceduo di are 2,20 (are due centiare venti)

Intestato a

MOSCA MARK FERNANDA nata a ROSAZZA (BI) il 13/07/1936 C.F. MSCFNN36L53H561E - proprietà 1000/1000